

## NOTIZIE AMBIENTE

1. Albo gestori: i moduli per l'iscrizione semplificata;
2. SISTRI nel caos: la cancellazione per microimprese non è automatica;
3. Deposito di rifiuti: la Cassazione chiarisce la differenza fra le ipotesi di reato;
4. Siti contaminati, "Sblocca Italia" agevola procedure (già) semplificate;
5. Rifiuti tritovagliati, Consiglio di Stato vieta smaltimento fuori Regione.

## NOTIZIE SICUREZZA

1. Elezione del RLS in aziende con più di 15 dipendenti;
2. Visite mediche e loro svolgimento fuori dall'orario di lavoro;
3. Sull'attestazione dello svolgimento della formazione dei lavoratori;
4. Quaderni tecnici Inail: sistemi di protezione individuale dalle cadute;
5. Semplificazioni in cantiere: i nuovi modelli dei piani di sicurezza

## CALENDARIO CORSI MASTERGROUP

### AMBIENTE

## Albo Nazionale Gestori Ambientali

### Albo gestori: i moduli per l'iscrizione semplificata

L'Albo Gestori con  
**Deliberazione n. 3 del 3  
settembre 2014** riporta la  
*Modulistica per la  
comunicazione per  
l'iscrizione e il rinnovo  
dell'iscrizione all'Albo, con  
procedura semplificata.*  
La modulistica riguarda i  
**soggetti di cui all'articolo  
16, comma 1, lettera a) b) e  
c), del decreto 3 giugno 2014,  
n. 120 nei rispettivi tre**

allegati A,B e C.

I soggetti cui si riferisce il **DM 120/2014** (Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali-GU Serie Generale n.195 del 23-8-2014) sono:

- a) aziende speciali**, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni;
- b) imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi** che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- c) imprese che effettuano la raccolta e trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche** ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

**Mastergroup Srl**  
v.le Carducci, 27  
31015  
Conegliano (TV)  
tel. 0438 35157  
fax 0438 420428

Info@mgnet.it  
www.mgnet.it

territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 2010, n. 102.

Fonte: SICUROMNIA



## SISTRI nel caos: la cancellazione per microimprese non è automatica

L'obbligo del SISTRI, il sistema informatico per la tracciabilità dei rifiuti speciali pericolosi che in questi anni ha creato notevoli disagi alle imprese del settore, è stato abolito lo scorso 30 aprile dal Decreto Ministeriale n. 126 del 24 aprile 2014 per le piccole imprese con meno di 10 dipendenti e, indipendentemente dal numero dei dipendenti, per le imprese agricole, agroindustriali, di pesca professionale e di acquacultura che conferiscono i propri rifiuti a circuiti organizzati di raccolta. Tutte queste imprese ora rischiano però, per questioni burocratiche, di dover pagare comunque il diritto annuale.

A richiamare l'attenzione delle aziende e del Ministero dell'Ambiente è stata la CNA di Roma: **la cancellazione dal SISTRI non è automatica**, ma sono le imprese a dover provvedere individualmente. In sostanza le aziende che rientrano nell'esclusione devono provvedere singolarmente a cancellarsi dall'elenco del SISTRI per poi proseguire con le comunicazioni previste con l'attuale sistema cartaceo. Il rischio, se non si procede

alla cancellazione dal SISTRI, continuando però ad utilizzare gli attuali registri, formulari e MUD cartacei, è di ritrovarsi tra i soggetti che hanno volontariamente deciso di utilizzare il sistema con il conseguente obbligo di **pagare ulteriori contributi** per il pagamento della quota annuale di iscrizione.



### Come cancellarsi dal SISTRI

La procedura per cancellarsi dal SISTRI non è però delle più semplici e in più presuppone il pieno funzionamento della chiavetta USB SISTRI. Le possibilità per formalizzare entro il 31 dicembre in maniera esplicita la volontà di procedere alla cancellazione dal sistema sono diverse:

utilizzare la nuova procedura telematica implementata sul sito del [www.sistri.it](http://www.sistri.it) all'interno dell'applicazione "Gestione Azienda" sempre utilizzando la chiavetta USB per accedere e selezionando la voce "Richieste" nel menù a tendina relativo a "Pratiche Azienda", per poi selezionare "Richiesta cessazione azienda". Una volta terminata la procedura, l'azienda riceverà una conferma della cancellazione e l'invito a restituire – a mezzo raccomandata A/R – la propria chiavetta USB dotazione;

contattare il numero verde SISTRI 800003836 e seguire la procedura suggerita dagli operatori, tenendo a portata di mano il dispositivo USB ritirato presso le Camere di Commercio di competenza;

ricorrere ai sistemi tradizionali, inviando la propria volontà di cancellazione al SISTRI tramite PEC all'indirizzo [infosistri@sistri.it](mailto:infosistri@sistri.it) o tramite raccomandata A/R a SISTRI, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma.

Anche a fronte del rischio di ulteriori costi per le imprese, ritenuti dalla CNA ingiustificati, le Associazioni di categoria a formalizzare al

Ministero dell'Ambiente la richiesta di semplificazione della procedura sia per la cancellazione sia per la restituzione della chiavetta.

Fonte: PMI.it



## Deposito di rifiuti: la Cassazione chiarisce la differenza fra le ipotesi di reato

Con la **sentenza dell'8 aprile 2014 n. 15659**, la Corte ha ribadito che, secondo l'attuale giurisprudenza, c'è una chiara differenza fra le varie ipotesi di reato in materia di deposito dei rifiuti, (art. 1, D.Lgs. n. 152 del 2006); pertanto si chiariscono le fattispecie di deposito temporaneo, di deposito preliminare o stoccaggio e di deposito incontrollato o abbandono di rifiuti.

### Deposito temporaneo di rifiuti

Per quanto riguarda la configurabilità del **deposito temporaneo** ci deve essere la presenza di un raggruppamento di rifiuti effettuato nel luogo della loro produzione, prima della raccolta, intendendo per essa le seguenti operazioni: di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto; tale deposito è lecito se vengano rispettate le condizioni, anche di durata temporanea, e di altro genere connesse alla natura dei rifiuti, previste dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 6, lett. m). Nel caso tali condizioni non vengano rispettate, il deposito temporaneo va

qualificato come "*deposito preliminare*", o stoccaggio, attività per la quale sono necessarie l'autorizzazione o la comunicazione in procedura semplificata, previste dal citato D.Lgs., in difetto delle quali il deposito integra un reato.

### Deposito incontrollato di rifiuti

Infine ricorre il reato di **deposito incontrollato di rifiuti** nel caso di l'attività di stoccaggio e smaltimento di materiali eterogenei ammassati alla rinfusa, senza alcuna autorizzazione, su un'area rientrante nella disponibilità dell'imputato. Sez. 3, Sentenza n. 15593 del 24/03/2011. Data tale distinzione, emerge che lo stoccaggio provvisorio, inteso come accantonamento di rifiuti in attesa del loro riutilizzo o smaltimento, è stato equiparato, sul piano sanzionatorio, alla fattispecie criminosa del deposito incontrollato o abbandono di rifiuti in via definitiva, costituendo anche lo stoccaggio un reato ove esso venga effettuato senza le prescritte autorizzazione di legge, che non ammettono equipollenti, non sono implicitamente ravvisabili e devono essere espressamente, formalmente, rilasciate prima dell'inizio dell'attività.

Nel caso di specie...

Ciò posto, è evidente che il ricorrente non possa invocare l'ipotesi dello stoccaggio non avendo fornito, come è dato leggere nella sentenza impugnata, dimostrazione del rilascio delle prescritte autorizzazioni. A tale riguardo la sentenza di secondo grado argomenta correttamente che è onere della parte produrre la documentazione comprovante il conseguimento delle autorizzazioni, la cui sussistenza non si può certo desumere, come pretende la difesa del ricorrente, dal fatto che non è stata acquisita in giudizio la prova dell'assenza di tali autorizzazioni. Non è certo sufficiente la prova negativa della loro assenza dovendosi fornire, a cura della parte su cui grava il relativo onere probatorio, la prova positiva

delle condizioni legittimanti l'effettuazione dell'attività di stoccaggio. Discende da ciò l'illiceità del deposito attuato dal ricorrente.

Fonte: SICUROMNIA

## Siti contaminati, "Sblocca Italia" agevola procedure (già) semplificate

La legge di conversione del Dl 133/2014, approvata dalla Camera il 30 ottobre 2014 e ora al vaglio del Senato, esclude il progetto di bonifica "semplificata" dalle procedure di approvazione stabilite dal Dlgs 152/2006.

La novità riguarda le caratterizzazioni e i progetti di bonifica rientranti nella "procedura semplificata" stabilita dal recente Dl "Competitività" (Dl 91/2014), che, secondo quanto proposto nel Ddl, non saranno più sottoposti alle procedure di approvazione delle bonifiche previste dal Dlgs 152/2006 (articoli 242 e 252), "bensì a controllo" per la verifica del conseguimento dei valori richiesti dalla legge (commi 3 e 4 dell'articolo 242-bis).

Il Ddl "Sblocca Italia" prevede novità anche per quel che riguarda le procedure di bonifica "ordinarie" e, in particolare, affida alle Regioni la facoltà di autorizzare applicazioni a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative, al fine di consentire una migliore selezione delle tecnologie di bonifica in situ più idonee.

Fonte: RETEAMBIENTE

## Rifiuti tritovagliati, Consiglio di Stato vieta smaltimento fuori Regione

Il prodotto derivante dalla triturazione e vagliatura del rifiuto urbano indifferenziato "non perde in concreto le caratteristiche di rifiuto urbano" e, come tale, è sottoposto al principio dell'autosufficienza regionale per lo smaltimento.

È questo il giudizio finale del Consiglio di Stato (sentenza 5242/2014) sulla complessa vicenda processuale relativa alla natura (urbana o speciale) dei rifiuti sottoposti a mera tritovagliatura, nata a seguito del veto, posto dal Tar Lazio con la sentenza 4915/2011, al trasferimento fuori Regione dei rifiuti stipati negli impianti della Campania (poi sospeso dal CdS in via cautelare con la sentenza 3073/2011).

Secondo il Consiglio di Stato, che ha sposato in pieno la relazione presentata in giudizio dal MinAmbiente, benché il rifiuto urbano tritovagliato possa essere considerato un "nuovo" rifiuto (in quanto realizzato da un "nuovo produttore" ai sensi dell'articolo 183 del Dlgs 152/2006) cui correttamente attribuire il Cer 19 di rifiuto speciale, la mera tritovagliatura non soddisfa la definizione di "trattamento" richiesta dalla disciplina per l'ammissibilità dei rifiuti in discarica.

Il rifiuto tritovagliato continua quindi ad essere assoggettato al regime dei rifiuti urbani "ma solo ai fini dello smaltimento" (e il vincolo non opera per i conferimenti finalizzati al recupero).

Fonte: RETEAMBIENTE

## SICUREZZA

# RLS

RAPPRESENTANTE dei  
LAVORATORI per la  
SICUREZZA



## Elezione del RLS in aziende con più di 15 dipendenti

*Nell'interpello n.20 dello scorso 6 ottobre, il Ministero del Lavoro ha risposto ad un quesito presentato dall'Ordine dei Consulenti del lavoro sulla corretta interpretazione dell'art. 47, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008 in merito all'elezione del RLS in imprese con più di 15 dipendenti.*

**L'Ordine dei Consulenti del lavoro** chiede in particolare se, per le imprese con più di 15 lavoratori è consentita l'elezione o la designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza esclusivamente tra i componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, o l'elezione può riguardare anche lavoratori non facenti parte delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (ferma restando la designazione in caso di mancato esercizio del diritto di voto).

*Secondo Il Ministero del Lavoro* La Commissione interpelli, presso il Ministero del lavoro sottolinea che la scelta operata dal legislatore, per le aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, è quella di individuare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell'ambito **delle rappresentanze sindacali aziendali**.

In base all'**articolo 47 co.4** secondo periodo del Testo Unico di Sicurezza l'eleggibilità del rappresentate, fra i lavoratori non appartenenti alle RSA, opera esclusivamente laddove non

sia presente una rappresentanza sindacale a norma dell'art. 19 della Legge 300/70.

Fonte: SICUROMNIA

## Visite mediche e loro svolgimento fuori dall'orario di lavoro

Con l'interpello n. 18/2014 si risponde alla Unione Sindacale di Base dei VV.F. sulle visite mediche svolte al di fuori degli orari di servizio.

L'unione sindacale di Base dei Vigili del Fuoco chiedeva la corretta interpretazione dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 e in particolare se nell'effettuazione delle visite periodiche per il rinnovo dell'idoneità psicofisica all'impiego, come da art. 41 D.Lgs. 81/08, detta visita va svolta in orario di lavoro o se il datore di lavoro ha facoltà di inviare il lavoratore a visita anche quando esso sia fuori dal normale orario di servizio. Inoltre, l'Unione sindacale chiedeva se il tempo impiegato dal lavoratore per effettuare detta visita qualora si svolga al di fuori dell'orario di servizio deve o meno essere retribuito come ore di lavoro straordinario.

**Secondo il Ministero del Lavoro** La Commissione interpelli presso il Ministero ricorda che **l'art. 18 del Testo unico di Sicurezza** (che riconduce la **sorveglianza sanitaria** fra gli obblighi del datore di lavoro, ha contenuto tassativo e non lascia spazio a deroghe. Le visite mediche in esame non possono, in considerazione della particolarità del bene tutelato, per nessun motivo essere omesse o trascurate dal soggetto obbligato, di contro il lavoratore non può esimersi dal sottoporsi all'effettuazione della visita medica.

**L'art. 41 del TUS** non indica espressamente che la visita medica debba essere eseguita durante l'attività lavorativa ma, secondo il Ministero, è di tutta evidenza che

l'effettuazione della visita medica è funzionale all'attività lavorativa e pertanto il datore di lavoro dovrà comunque giustificare le motivazioni produttive che determinano la collocazione temporale della stessa fuori dal normale orario di lavoro.

Con riferimento anche **all'art. 15, comma 2 del TUS**, che espressamente prevede "Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori", la Commissione interpellati ritiene che i controlli sanitari debbano essere strutturati **tenendo ben presente gli orari di lavoro e la reperibilità dei lavoratori**. Laddove, per giustificate esigenze lavorative, il controllo sanitario avvenga in orari diversi, il lavoratore dovrà comunque considerarsi **in servizio a tutti gli effetti** durante lo svolgimento di detto controllo anche in considerazione della tutela piena del lavoratore garantita dall'ordinamento.

Fonte: SICUROMNIA

## Sull'attestazione dello svolgimento della formazione dei lavoratori

Il datore di lavoro per provare l'adempimento della formazione dei lavoratori è tenuto a compilare un documento con durata e data dell'avvenuta formazione anche se la stessa è stata impartita prima dell'Accordo del 2011.

Viene precisato dalla Corte di Cassazione in questa sentenza che l'avvenuta formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, deve essere documentata per iscritto dal datore di lavoro anche se la formazione è stata impartita prima dell'emanazione dell'Accordo raggiunto nell'ambito della

Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 21/12/2011 che ha fissate le modalità, la durata ed i contenuti della formazione stessa. A questa conclusione la suprema Corte, rigettando il ricorso presentato da un datore che aveva sostenuto il contrario, è pervenuta facendo riferimento a quanto esplicitamente indicato nel punto 10 del citato Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 con il quale sono stati ritenuti validi i corsi di formazione frequentati secondo le normative previgenti all'Accordo e facenti capo al D.M. 16/1/1997 che a sua volta aveva già fissate le modalità e i contenuti della formazione dei lavoratori medesima.

Il ricorso in Cassazione e le decisioni della suprema Corte

Il titolare di una società è stato chiamato a rispondere davanti al Tribunale del reato ex art. 55 comma 5 lettera. c) del D. Lgs. n. 81/2008 in relazione all'art. 37 comma 1 dello stesso decreto perché, quale datore di lavoro, non aveva provveduto ad assicurare una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro in relazione alla mansione di boscaiolo svolta da un lavoratore dipendente con le specifiche misure prevenzionistiche tipiche del settore boschivo. Il Tribunale, riconosciuta la responsabilità dell'imputato per il reato ad esso contestato, lo ha pertanto condannato alla pena ritenuta di giustizia.

I difensori dell'imputato ha fatto ricorso per cassazione evidenziando una violazione degli artt. 27, comma 2 della Costituzione e artt. 192 e 533 cod. proc. pen., non potendosi ascrivere all'imputato l'onere di provare la propria innocenza in quanto è l'accusa che deve fornire la prova della colpevolezza del prevenuto e adducendo, altresì, fra le altre motivazioni, quella in base alla quale per la formazione dei lavoratori impartita prima del 2011 e cioè prima dell'emanazione del relativo Accordo Stato Regioni non era necessaria la prova scritta da parte del datore

di lavoro. Secondo l'imputato, infatti, la formazione del lavoratore poteva essere dimostrata dal datore di lavoro anche verbalmente in quanto il comma 2 dell'art. 37 del citato decreto legislativo ha rimesso alla Conferenza tra Stato e Regioni la determinazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione che il responsabile di una azienda deve impartire al lavoratore, che la stessa fa fatto con l'Accordo stipulato soltanto nel 2011.

Il ricorso è stato ritenuto inammissibile da parte della Corte di Cassazione. Il primo motivo addotto dal ricorrente è stato ritenuto dalla suprema Corte del tutto destituito di fondamento, rilevato che è l'imputato che deve fornire la prova sulla formazione del lavoratore in quanto "i datori di lavoro sono tenuti, ex artt. 37 (disposizione che ha sostituito l'art. 22, co. 1, d.lvo 626/94 ) e 55, co. 5, d.Lvo 81/08, ad ottemperare all'obbligo di formazione dei dipendenti, e devono conservare in azienda la attestazione della avvenuta formazione, secondo il dettato di cui al decreto ministeriale del 16/1/1997, richiamato implicitamente dall'allegato A), punto 10 dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011".

"L'allegato A), punto 10 dell'accordo Stato-Regioni del dicembre 2011", ha evidenziato altresì la Sez. III, "richiama implicitamente il D.M. 16/1/1997 e i contratti collettivi di lavoro quanto alla formazione obbligatoria del lavoratore e alle relative modalità di esecuzione, laddove dispone che in fase di prima applicazione non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui ai punti 4, 5 e 6 i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi".

"Conseguentemente", ha messo quindi in evidenza la suprema Corte, "il datore di lavoro deve provare di avere ottemperato all'obbligo in questione, in quanto tenuto a compilare un documento sulla formazione del lavoratore, contenente i riferimenti anagrafici di costui, le ore di formazione dedicate ai rischi, la data della formazione medesima". Comunque, ha così concluso la Sez. III, indipendentemente dalla formazione quanto emerso dall'istruttoria aveva consentito al giudice di merito di rilevare l'assoluto difetto di preparazione formativa del lavoratore alla attività alla quale era stato destinato, proprio in conseguenza del mancato rispetto del dettato normativo in materia.

Fonte: Puntosicuro



## Quaderni tecnici Inail: sistemi di protezione individuale dalle cadute

Quando vanno usati i sistemi di protezione individuale anticaduta nei cantieri temporanei o mobili? Vanno utilizzati "nei casi in cui, a seguito della valutazione dei rischi, le caratteristiche intrinseche dei luoghi di lavoro, le procedure di lavoro dell'azienda che effettua l'attività e l'adozione di

dispositivi di protezione collettivi non permettono di ridurre a livello accettabile i rischi specifici”. Infatti solo in questi casi diventa “indispensabile adottare tali sistemi di protezione individuale dalle cadute che devono essere idonei allo scopo”.

A scriverlo e a soffermarsi nel dettaglio dell’uso dei DPI anticaduta in edilizia è un nuovo Quaderno Tecnico per i cantieri temporanei o mobili realizzato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’ Inail e a cura di Luca Rossi, Luigi Cortis, Francesca Maria Fabiani e Davide Geoffrey Svampa (DIT) con la collaborazione di Carlo Ratti e Calogero Vitale (DIT).

Il Quaderno tecnico “Sistemi di protezione individuale dalle cadute” sottolinea che i sistemi di protezione individuale dalle cadute – “un assemblaggio di componenti, destinati a proteggere il lavoratore contro le cadute dall’alto, comprendenti un’imbracatura ed un sistema di collegamento che deve essere collegato ad un punto di ancoraggio sicuro - vengono raggruppati secondo la UNI EN 363: 2008.

E comprendono diversi sistemi:

- sistema di trattenuta: è un “sistema di protezione individuale dalle cadute che evita le cadute dall’alto limitando lo spostamento del lavoratore”, cioè impedisce al lavoratore di raggiungere le zone dove esiste il rischio di caduta dall’alto. Il sistema ha le seguenti caratteristiche: “limita il movimento del lavoratore in modo che questi non possa raggiungere le zone dove potrebbe verificarsi una caduta dall’alto; non è destinato ad arrestare una caduta dall’alto; non è destinato a situazioni di lavoro in cui il lavoratore necessita di essere sostenuto dal dispositivo di tenuta del corpo (es. evitare scivolamenti o cadute)”;

- sistema di posizionamento sul lavoro: è un “sistema di protezione individuale dalle cadute che permette alla persona di lavorare sostenuta, in tensione/trattenuta, in modo tale da evitare la caduta. Ha le seguenti caratteristiche: evita la caduta del lavoratore; permette al lavoratore di posizionarsi nel luogo di lavoro, sostenuto in tensione/trattenuta”. Il quaderno ricorda che “qualora esista il rischio di caduta dall’alto in aggiunta al sistema di posizionamento sul lavoro deve essere utilizzato un sistema di arresto caduta”;

- sistema di accesso su fune: è un “sistema di protezione individuale dalle cadute che permette al lavoratore di raggiungere e lasciare il luogo di lavoro in tensione o in sospensione, in modo tale da evitare o arrestare la caduta. Ha le seguenti caratteristiche: consente l’accesso al luogo di lavoro in tensione o in sospensione; evita o arresta la caduta del lavoratore; permette al lavoratore di muoversi tra posizioni più alte e più basse e può permettere lo spostamento laterale; utilizza un punto di attacco basso sull’imbracatura per il collegamento alla fune di lavoro; comprende una fune di lavoro e una fune di sicurezza che sono attaccate separatamente alla struttura” a punti di ancoraggio sicuri; “può essere utilizzato per il posizionamento sul lavoro dopo che è stato raggiunto il luogo di lavoro”;

- sistema di arresto caduta: è un “sistema di protezione individuale dalle cadute che arresta la caduta e limita la forza d’urto sul corpo del lavoratore durante l’arresto della caduta. Ha le seguenti caratteristiche: non evita la caduta; limita la lunghezza della caduta; permette al lavoratore di raggiungere zone o posizioni in cui esiste il rischio di caduta e, quando si verifica la caduta, l’arresta; fornisce la sospensione dopo l’arresto della caduta”;

- sistema di salvataggio: è un “sistema di protezione individuale dalle cadute per mezzo del quale una persona può salvare se stessa o altri e che evita la caduta. Ha le seguenti caratteristiche: evita la caduta sia della



persona soccorsa sia del soccorritore durante l'operazione di salvataggio; permette di sollevare o abbassare la persona soccorsa in un posto sicuro”.

Fonte: Puntosicuro

## Semplificazioni in cantiere: i nuovi modelli dei piani di sicurezza

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Salute, hanno emanato il D.I. 9 settembre 2014. La nuova norma ha fornito alcune semplificazioni per la redazione «del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e del fascicolo dell'opera (FO) nonché del piano di sicurezza sostitutivo (PSS) ». la nuova norma è composta da 5 articoli e 4 Allegati. I 4 Allegati contengono i modelli semplificati per la redazione del Piano operativo di sicurezza, quello per la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento, quello per la redazione del Piano sostitutivo di sicurezza e quello per la redazione del fascicolo dell'opera. I datori lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici, i coordinatori, gli appaltatori e i concessionari possono utilizzare i modelli, ferma restando l'integrale applicazione del Titolo IV, D.Lgs. n. 81/2008, e del D.Lgs. n. 163/2006 (articolo tratto da Ambiente&Sicurezza n. 21/2014).

Fonte: Ambiente&Sicurezzaweb

## CALENDARIO CORSI MG

SI ALLEGA IL CALENDARIO DEI CORSI  
INVERNO 2014

# CALENDARIO CORSI

Inverno 2014



Viale G. Carducci, 27 - 31015 Conegliano (TV) Italy  
 Tel 0438.35157 Fax 0438.420428  
 www.mgnet.it info@mgnet.it

	Corso	Durata Ore	Data	Orario	Quota Iscrizione
PRIMO SOCCORSO	<b>Aggiornamento Addetti Primo Soccorso</b> Aziende gruppo A <i>D.Lgs. 81/2008; D.M. n° 388/2003</i>	6	Giovedì 11 Dicembre	11:30-13:30 14:00-18:00	€ 135,00 + IVA
	<b>Aggiornamento Addetti Primo Soccorso</b> Aziende gruppi B e C <i>D.Lgs. 81/2008; D.M. n° 388/2003</i>	4	Giovedì 11 Dicembre	14:00-18:00	€ 95,00 + IVA
RLS	<b>Aggiornamento RLS</b> Aziende con più di 50 lavoratori <i>D.Lgs. 81/2008 art. 37 commi 10 e 11</i>	8	Martedì 02 Dicembre	09:00-13:00 14:00-18:00	€ 200,00 + IVA
	<b>Aggiornamento RLS</b> Aziende da 15 a 50 lavoratori <i>D.Lgs. 81/2008 art. 37 commi 10 e 11</i>	4	Martedì 02 Dicembre	14:00-18:00	€ 120,00 + IVA
	<b>RLS</b> Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza <i>D.Lgs. 81/2008 art. 37 commi 10 e 11</i>	32	Martedì 25 Novembre Mercoledì 03 Dicembre Martedì 16 Dicembre Martedì 23 Dicembre	09:00-13:00 / 14:00-18:00 09:00-13:00 / 14:00-18:00 09:00-13:00 / 14:00-18:00 09:00-13:00 / 14:00-18:00	€ 450,00 + IVA
ATTREZZATURE ACCORDO STATO REGIONI	Addetti all'uso di <b>Carrelli Elevatori Industriali Semoventi</b> <i>Accordo Stato Regioni 22/02/2012</i>	12	Sabato 29 Novembre Sabato 06 Dicembre Venerdì 12 Dicembre	08:30-12:30 08:30-12:30 14:00-18:00	€ 240,00*+ IVA

Per qualsiasi esigenza particolare, richiesta informazioni o preventivi personalizzati, anche per corsi aziendali, contattare la dott.ssa Teresa Tona allo **0438.35157** o inviando una email all'indirizzo di posta elettronica [teresa@mgnet.it](mailto:teresa@mgnet.it).

\* dal secondo partecipante della stessa ditta verrà applicato uno sconto sulla quota individuale

Calendario 6\_2014 rev1